

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha come oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie per il pagamento delle spese connesse al servizio di fognatura e depurazione, così come previsto dalla Conferenza Sindaci dell'A.T.O. di Mantova, verbale del 24/07/2007 o.d.g. n. 3 e deliberato dalla G.C. n. 98 del 03/10/2007 .

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla citata delibera, la concessione di agevolazioni tariffarie per il servizio di fognatura e depurazione a favore di nuclei familiari e soggetti/utenti, che versano in particolari condizioni socio economiche disagiate.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI.

L'agevolazione è concessa a nuclei familiari residenti nel Comune di Gonzaga, composti da:

- persone anziane sole, che abbiano compiuto 65 anni, al momento della presentazione della domanda;
- coppie di anziani, entrambi che abbiano compiuto 65 anni, al momento della presentazione della domanda;
- persone disabili sole;
- famiglie composte da un solo genitore, con uno o più figli minori;
- famiglie composte da entrambi i genitori, con due o più figli minori .

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal soggetto componente del nucleo familiare, come sopra definito, intestatario dell'utenza per il servizio fognatura e depurazione acque, gestito dalla società Tea Acque srl.

Il possesso dei requisiti suddetti è riferito al momento di pubblicazione del bando.

ART. 3 - SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza può essere presentata dai soggetti interessati alla fruizione dell'agevolazione tariffaria ed in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno previa pubblicazione di apposito bando.

ART. 4 - ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

La misura del contributo a favore delle persone fisiche beneficiarie viene determinata sulla base dei punteggi ottenuti, sommando i punti relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (reddito ISEE) e quelli relativi ai requisiti soggettivi di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il punteggio così ottenuto determina l'entità del contributo nel modo che segue:

da punti 1 a punti 4	= €.	60,00/anno
da punti 5 a punti 10	= €.	120,00 /anno
da punti 11 a punti 15	= €.	200,00/anno
da punti 16 in poi	= €.	240,00/anno

ART. 5 - PARAMETRO ECONOMICO DI SELEZIONE - PUNTEGGI

Al fine di unire l'aspetto qualitativo, delle categorie sociali da agevolare, all'aspetto quantitativo rappresentato dai redditi, si ricorre all'indicatore ISEE, come parametro economico di selezione, in ottemperanza al D.lgs n. 109/98, come modificato dal D.lgs n. 130/2000.

Per l'erogazione delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento, vengono considerate le seguenti fasce di reddito ISEE:

REDDITO ISEE/ ANNO

Da € 0 a € 6.500,00	punti	12
Da € 6.500,01 a € 7.000,00	punti	10
Da € 7.000,01 a € 9.500,00	punti	8
Da € 9.500,01 a € 11.000,00	punti	6

ART. 6 - PARAMETRO QUALITATIVO DI SELEZIONE - PUNTEGGI

A) NUCLEI FAMILIARI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE ANZIANE.

Persone anziane sole:

- Persona anziana sola e disabile
con invalidità > 74% e con abitazione in affitto: **punti 6**
- Persona anziana sola con abitazione in affitto: **punti 5**
- Persona anziana sola e disabile
con invalidità > 74% ed abitazione
in proprietà /comodato: **punti 3**
- Persona anziana sola con abitazione di proprietà: **punti 2**

Coppie di anziani :

- entrambi con invalidità > 74%,
con abitazione in affitto: **punti 6**
- di cui uno con invalidità > 74% ,
con abitazione in affitto: **punti 5**
- con abitazione in affitto: **punti 4**
- entrambi con invalidità > 74%
con abitazione di proprietà/comodato **punti 3**
- di cui uno con invalidità > 74%,
con abitazione di proprietà: **punti 2**
- con abitazione in proprietà **punti 1**

B) NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA PERSONE DISABILI SOLE

- con abitazione in affitto: **punti 10**
- con abitazione in proprietà: **punti 8**

C) NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI

Nuclei familiari formati esclusivamente da un solo genitore con uno o più figli minori

- con due o più figli minori, con abitazione in affitto **punti 10**
- con un solo figlio minore, con abitazione in affitto **punti 8**

- due o più figli minori ed abitazione in proprietà	punti 6
- un solo figlio minore ed abitazione in proprietà	punti 5
<i>Nuclei familiari formati da due genitori con due o più figli minori</i>	
- due o più figli minori ed abitazione in affitto :	punti 8
- due o più figli minori ed abitazione in proprietà:	punti 4
Presenza di minori disabili nel nucleo familiare	punti 6 (*)

() in aggiunta al punteggio ottenuto in base agli altri parametri di riferimento.*

ART. 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le domande dovranno essere presentate, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando contenente i requisiti per l'accesso alle agevolazioni.

Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata unicamente la modulistica appositamente predisposta dal Comune, a cui dovranno essere **allegati, pena l'esclusione**:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello tipo, che dovrà contenere i dati della situazione reddituale, relativa all'anno solare precedente quello della presentazione dell'istanza;
- b) Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

Ogni persona fisica potrà presentare una sola domanda di agevolazione tariffaria.

Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.

Le richieste debitamente compilate, indirizzate al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Gonzaga – P.zza Castello n. 1, dovranno pervenire entro la data sopra indicata all'Ufficio Protocollo del Comune di Gonzaga – P.zza Castello n. 1, a mezzo lettera raccomandata AR o a mano.

Al fine di determinare la data di ricezione, farà fede il protocollo apposto, qualora la domanda sia stata inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande pervenute saranno ordinate cronologicamente in base al numero di protocollo apposto dall'Ufficio Protocollo.

ART. 8 - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo avverrà utilizzando la graduatoria compilata con i criteri sopra indicati. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sarà consultabile sul sito internet www.comune.gonzaga.it.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria potrà essere presentata opposizione entro **trenta giorni** successivi alla data di pubblicazione.

Trascorso tale termine, si provvederà, ultimata l'istruttoria delle opposizioni pervenute, alla pubblicazione della graduatoria definitiva

Le richieste saranno soddisfatte, utilizzando la citata graduatoria, fino ad esaurimento del fondo annuale.

In caso di fondi insufficienti a garantire la corresponsione dell'intero contributo agli aventi diritto, l'entità del medesimo sarà rideterminata proporzionalmente, in relazione al numero dei soggetti.

ART. 9 - CAUSE D'INAMMISSIBILITA'

Costituiscono cause d'inammissibilità della domanda:

- Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dal competente ufficio comunale;
- La mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;
- La presentazione della domanda o il suo invio tramite raccomandata A.R., oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
- L'aver già beneficiato nel corso dell'anno di riferimento di altro contributo, per la stessa finalità, erogato dai Servizi Sociali del Comune di Gonzaga o da altri Enti di assistenza.

ART. 10 CAUSE DI DECADENZA.

Costituiscono cause di decadenza del beneficio concesso:

- La condizione di morosità nel pagamento delle fatture, relative al canone di fognatura e depurazione acque, da parte del soggetto beneficiario. In tal caso, il contributo non potrà essere richiesto neppure per l'annualità successiva a quella di presentazione dell'istanza.
- La mancata comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica della situazione, e comunque prima che venga approvata la graduatoria definitiva.

A tal fine, farà fede la data del protocollo apposto dal Comune di Gonzaga alla predetta comunicazione. Eventuali modificazioni della situazione economica e familiare del beneficiario, avvenute dopo il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, non saranno tenute in considerazione.

ART. 11 - COSTITUZIONE DEL FONDO COMUNALE

Le risorse impiegate per l'agevolazione tariffaria provengono da un apposito Fondo Comunale costituito, a partire dall'anno 2007, con le entrate derivanti dall'applicazione di una quota aggiuntiva di 1 euro/anno per utenza, in conformità a quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci.

Qualora, con riferimento a uno specifica anno di riferimento, le risorse del Fondo Comunale risultino maggiori dell'ammontare complessivo dei contributi concessi, gli importi dei contributi stessi potranno essere proporzionalmente incrementati, fino a un massimo di €. 500,00 fino ad esaurimento del fondo.

ART. 12 - RAPPORTI CON LA SOCIETA' EROGATRICE DEL SERVIZIO.

L'erogazione del contributo spettante ai soggetti beneficiari verrà effettuata direttamente dal Comune, sulla base della graduatoria di cui all'art. 8, a seguito della comunicazione dell'entità del fondo da parte della società erogatrice del servizio.

La verifica dei requisiti viene effettuata acquisendo le informazioni necessarie dall'INPS, dall'anagrafe comunale e dalla società esercente il servizio, nonché dall'Ufficio Entrate.